



*Ministero dell'ambiente
e della sicurezza energetica*

DIREZIONE GENERALE VALUTAZIONI AMBIENTALI

DI CONCERTO CON

Ministero della cultura

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e, in particolare, l'articolo 26, comma 6, nella formulazione previgente alle modifiche apportate dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 104, che prevede che i progetti sottoposti alla fase di valutazione devono essere realizzati entro cinque anni dalla pubblicazione del provvedimento di valutazione dell'impatto ambientale e che tali termini "si applicano ai procedimenti avviati successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4";

VISTO il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, c.d. "Cura Italia", come modificato e integrato dal decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito dalla legge 27 novembre 2020, n. 159, ed in particolare l'articolo 103, commi 1 e 2, recante "Sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi ed effetti degli atti amministrativi in scadenza";

VISTO il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri";

VISTO il decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 19 gennaio 2016 con cui è stato espresso giudizio positivo di compatibilità ambientale con condizioni ambientali, sul Master Plan dell'Aeroporto "Marco Polo" di Venezia;

CONSIDERATO che il decreto medesimo fissa in 5 anni il termine per la realizzazione del progetto, a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, avvenuta in data 24 marzo 2016;

CONSIDERATO pertanto che la scadenza naturale del provvedimento è avvenuta in data 2 marzo 2021, ma che, per effetto del citato decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, e ss.mm.ii., la validità del decreto è prorogata al 29 giugno 2022;

VISTO il decreto direttoriale n. 217 del 21 giugno 2019 con il quale è stato escluso dalla procedura di VIA il progetto “Aeroporto "Marco Polo" di Venezia Tesserà - Varianti al Master Plan 2021”, subordinatamente all’ottemperanza di una serie di condizioni ambientali;

VISTA l’istanza presentata da ENAC con nota n. 131784 del 15 novembre 2021, acquisita al protocollo n. 126236/MATTM del 16 novembre 2021, per la concessione di una proroga del termine temporale per realizzare l’opera di cui al citato decreto n. 9 del 19 gennaio 2016;

VISTA la documentazione trasmessa dal proponente a corredo dell’istanza, e viste le integrazioni fornite nel corso dell’istruttoria;

VISTA la nota n. nota n. 16587 dell’11 febbraio 2022, assunta al protocollo n. 19605/MITE del 17 febbraio 2022, con la quale ENAC ha precisato che *“relativamente al termine di validità si richiede una proroga di anni 5 a partire dalla scadenza di validità del Decreto di Compatibilità Ambientale in parola”*;

VISTA la nota n. 23193/MITE del 24 febbraio 2022, con la quale è stata avviata l’istruttoria presso la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, ed è stato chiesto al Ministero della cultura il nulla osta tecnico alla concessione della proroga richiesta;

ACQUISITO il parere n. 376 del 9 gennaio 2023 della Sottocommissione VIA della Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, assunto al protocollo n. 7047/MITE del 17 gennaio 2023, favorevole alla concessione della proroga del termine previsto dal decreto n. 9 del 19 gennaio 2016;

CONSIDERATO che nel suddetto parere, la Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS ha ritenuto che *“si possono ritenere confermate le analisi e le valutazioni già effettuate in merito al progetto di che trattasi nell’ambito della procedura di valutazione di impatto ambientale conclusa con il D.M. citato, con la prescrizione che il Proponente valuti il rischio secondo la Direttiva (UE) 367/20 della Commissione del 4 marzo 2020 (Gazzetta Ufficiale <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2022/02/14/22A01066/s>), che modifica l’allegato III della direttiva 2002/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di metodi di determinazione degli effetti nocivi del rumore ambientale, nei tempi stabiliti dalla Direttiva stessa; il Proponente è tenuto a presentare al MASE un elaborato descrittivo sulle attività di valutazione eseguite e sulle relative risultanze”*;

ACQUISITO il parere del Ministero della cultura espresso con nota della Direzione generale archeologia, belle arti e paesaggio n. 7757 del 28 febbraio 2022, assunto al protocollo n. 25033/MITE del 28 febbraio 2022, favorevole alla concessione della proroga richiesta, condizionato al rispetto di specifiche condizioni ambientali;

CONSIDERATO che nel citato parere tecnico istruttorio, la Direzione generale Archeologia belle arti e paesaggio del Ministero della cultura, ha evidenziato *“la necessità di dover aggiornare il quadro prescrittivo in merito alle suddette esigenze di tutela e valorizzazione”*;

CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente decreto e ne costituiscono parte integrante:

1. il parere della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 376 del 9 gennaio 2023, costituito da n. 29 pagine;
2. il parere del Ministero della cultura n. 7757 del 28 febbraio 2022, costituito da n. 6 pagine;

RITENUTO, per le motivazioni contenute nei pareri sopracitati, sulla base di quanto premesso, che sussistano i presupposti per accogliere l'istanza di proroga del termine di validità temporale del decreto n. 9 del 19 gennaio 2016, avanzata dall'ENAC,

DECRETA

Articolo 1

Proroga

1. Ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il termine di validità temporale del decreto di compatibilità ambientale n. 9 del 19 gennaio 2016, è prorogato fino al 29 giugno 2027.
2. Resta ferma la necessità di ottemperare a tutte le condizioni previste nel decreto n. 9 del 19 gennaio 2016, come integrate dal parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS n. 376 del 9 gennaio 2023 e come aggiornate dal parere del Ministero della cultura n. 7757 del 28 febbraio 2022, e nel Decreto di esclusione dalla VIA n. 217 del 21 giugno 2019.
3. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente decreto, vige quanto disposto nel predetto decreto n. 9 del 19 gennaio 2016.
4. Restano ferme le responsabilità del proponente per ogni conseguenza connessa al ritardo nell'esecuzione dell'opera.

Articolo 2

Disposizioni finali

1. Il presente provvedimento è comunicato all'ENAC, al Ministero della cultura, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, all'ARPA Veneto, e alla Regione Veneto, la quale ne darà comunicazione agli altri soggetti eventualmente interessati.
2. Il presente decreto è reso disponibile, unitamente al parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, ed al parere del Ministero della cultura, sul portale per le Valutazioni e le autorizzazioni ambientali del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al TAR entro 60 giorni decorrenti dalla data di notifica dell'atto, mentre, per i soggetti diversi dal destinatario della notifica, i termini decorrono dalla data di pubblicazione del provvedimento sul sito

internet del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. In alternativa al ricorso giurisdizionale, è ammesso Ricorso Straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, i cui termini di decorrenza andranno computati con le medesime modalità di cui sopra.

IL DIRETTORE GENERALE
VALUTAZIONI AMBIENTALI

Gianluigi Nocco



GIANLUIGI NOCCO
Ministero della
Transizione Ecologica
Direttore Generale
02.02.2023 15:32:49
GMT+00:00

IL DIRETTORE GENERALE
ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E
PAESAGGIO

Luigi La Rocca

Firmato digitalmente da

Luigi La Rocca

CN = La Rocca Luigi
O = Ministero della
cultura
C = IT